



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota del 8/9/21 Cat/A.4-Gabinetto O.P. della Questura di Napoli con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'istituzione di un dispositivo temporaneo di divieto di transito su via in Nisida in occasione della visita del Presidente della Repubblica all'Istituto Penale Minorile;

VISTA l'ordinanza n. 9/14, con la quale si istituiva il divieto di sosta lungo l'istmo di Nisida;

VISTA l'ordinanza n. 27/21, con la quale è stata istituita, presso il tratto dell'istmo di Nisida rientrante nel demanio marittimo, una zona pedonale ad accesso controllato;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

In data 11.9.21, in occasione del passaggio del corteo Presidenziale e comunque fino a termine esigenza, nel tratto di via Nisida ricadente nel demanio marittimo, sono vietati il transito e la fermata veicolare, ad eccezione dei veicoli connessi all'evento e di emergenza,.

E' confermato il divieto di sosta permanente con rimozione coatta lungo tutto il tratto di via Nisida ricadente nel demanio marittimo, come stabilito con ord. 9/14 .

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle



persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore in data 11.9.21.

Napoli, li 10.09.2021

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA